

N. 175/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai

Sigg.:

Dott. Giuseppe Serao

Presidente

Dott. Lucia Cannella

Consigliere

Dott. Vittorio Aliprandi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 175/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 26.03.2025 promossa

d a

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.

Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Fransoni,

Parte_3 e *Parte_4* anche disgiuntamente tra loro, ed

OGGETTO:

indebito soggettivo –

indebito oggettivo

elettivamente domiciliata in VRoma alla via Crescenzio n. 2, giusta delega in atti;

APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_1 , già *Controparte_2*

[...] (C.F. *P.IVA_2* , in persona del liquidatore *pro tempore* dott. *CP_3* , rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Toniolo, Caterina Basso e avv. Giulia Toniolo del foro di Vicenza e avv. Elisabetta Guerrini del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata in Bergamo alla via Garibaldi n. 9/c, giusta delega in atti;

APPELLATA

In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sez. III civile, pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia la Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

*- accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito vantato dalla società *Parte_1* e, per l'effetto,*

*- condannare la società *CP_1* *Controparte_2* al pagamento in favore*

della società attrice della somma di € 78.424,70, oltre a interessi come per legge, corrispondenti alla maggiore i.v.a. indebitamente pagata dalla società in relazione agli OGSE addebitati ed erroneamente inclusi dal trader nella base imponibile del tributo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica erogate nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione «in subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda originaria proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22 giugno 2012, nr. 83, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/06/2012 nr. 147», siccome tesa ad ottenere irritualmente la riforma della sentenza di primo grado;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda posta in via subordinata dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione «in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la erronea determinazione degli Oneri Generali di sistema, come disposta da controparte», siccome formulata per la prima volta nel corso dell'odierno grado di giudizio.

Il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Per parte appellata:

In via principale rigettare i motivi tutti di appello proposti dalla società

integralmente la sentenza impugnata nr. 34/2023, emessa dal Tribunale di Bergamo;

In subordine, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda originaria proposta, quanto meno con riferimento a tutti gli asseriti indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 decreto legge 22 giugno 2012, nr. 83, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/06/2012 nr. 147;

In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale accerti e dichiari che gli OGSE costituiscono ai fini Iva anticipazioni in nome e per conto da non assoggettare ad imposta, ridurre la domanda e limitare il diritto al rimborso all'Iva gravante sulle sole componenti tariffarie "A" "di cui all'art. 45 del TIT (Testo Integrato Trasmissione), in vigore nell'esercizio 2010.

In ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza della questione, e il suo potenziale effetto dirompente sulla finanza pubblica (oltre 30 miliardi di euro), valutare la opportunità di definire in modo certo, rapido e definitivo la controversia con la collaborazione istituzionale della Corte di Giustizia e, conseguentemente, previa sospensione del presente giudizio, rimettere questione pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267, III comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Spese di lite integralmente rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bergamo, *Controparte_2* al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione della somma, pari ad € 546.095,14, oltre ad interessi, indebitamente versata a titolo di I.V.A. calcolata sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) in relazione alla somministrazione di energia elettrica nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 novembre 2016.

Lamentava che la società convenuta aveva erroneamente incluso gli OGSE nella base imponibile ai fini dell'I.V.A., ritenendoli parte del corrispettivo di cui all'art. 13 d.P.R. n. 633/1972, e di conseguenza, aveva addebitato in fattura una somma a titolo di I.V.A. maggiore rispetto a quella dovuta.

Alla luce della normativa unionale e interna relativa all'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, assumeva che tali somme erano, invece, da escludere dalla base imponibile in applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 633/72 – art. 79 direttiva 2006/112/CE, trattandosi di oneri di natura tributaria posti dalla legge a carico del cliente finale e che le società fornitrici si limitano a riscuotere e a versare alla *Controparte_4* per il Settore Energetico in nome e per conto di quest'ultimo.

Controparte_2 si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in quanto le

parti, in base all'art. 21 di un apposito accordo quadro, avevano convenuto di rimettere ogni questione relativa al loro rapporto contrattuale ad un Collegio arbitrale rituale; nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea per essere gli OGSE da comprendere nella base imponibile in quanto componente del corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica, e non già anticipazioni in nome e per conto; in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda quanto meno con riferimento agli asseriti indebiti avvenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 d.l. n. 83/2012, assumendo che la disciplina legislativa previgente (art. 3 commi 10 e 11 d.lgs. n. 79/1999), in parte applicabile alla fattispecie, configurava gli OGSE come un elemento del corrispettivo per l'utilizzo della rete a carico del venditore; lamentava la mancata prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di ripetizione, rilevando che la scarsa leggibilità delle copie di fatture prodotte non consentiva di verificarne la conformità agli originali; eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato con riguardo alle somme versate in data antecedente al 13.02.2010 e, da ultimo, promuoveva istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 co. 3 TFUE.

La società attrice, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., aderiva

all'eccezione di compromesso limitatamente alle somme corrisposte successivamente al 1.01.2012 (data di efficacia dell'accordo quadro) e, per l'effetto, riduceva la propria domanda chiedendo la condanna di [...]

Controparte_2 alla restituzione della somma di € 78.424,70, oltre interessi, asseritamente versata quale I.V.A. sugli OGSE per le somministrazioni di energia elettrica erogate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011.

Con sentenza n. 34/2023 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di ripetizione. Poneva le spese di lite a carico di *Parte_1* in applicazione del principio della soccombenza.

Il primo giudice, dato atto dell'adesione della società attrice all'eccezione di compromesso sollevata da *Controparte_2* e rigettata l'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, così argomentava:

a) la disciplina normativa (art. 39 co. 3 d.l. n. 83/2012) pone i corrispettivi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali; né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999 i quali si limitano a prevedere un obbligo di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale da parte dei *traders* quale conseguenza della individuazione degli oneri generali di sistema; dunque, il sistema del

mercato elettrico prevede che gli OGSE siano dovuti dai clienti finali i quali li corrispondono ai traders che, a loro volta, li versano ai distributori, soggetti tenuti a corrisponderli alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico e al Gestore servizi elettrici;

b) è da disattendere la tesi dell'attrice secondo cui gli oneri devono essere esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 79 direttiva 2006/112/CE - art. 15 n. 3 d.P.R. n. 633/1972, costituendo un'anticipazione sostenuta dai traders in nome e per conto del cliente finale. *Controparte_2*

[...], difatti, è una mandataria senza rappresentanza del cliente finale (come peraltro indicato nell'art. 7 del contratto intercorso tra le parti) ed è, pertanto, tenuta ad applicare l'I.V.A. anche sugli OGSE, in quanto l'anticipazione avvenuta solo per conto, cioè nell'interesse, del fruitore del servizio non dà luogo alla fattispecie di cui all'art. 15 n. 3 d.P.R. n. 633/1972 per la cui applicabilità è necessario che l'anticipazione sia eseguita in nome e per conto del cessionario (cfr. Cass. n. 17797/2013);

c) il venditore è tenuto ad assoggettare gli oneri all'I.V.A. nei confronti del cliente finale anche nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta, essendo incontestato che il distributore abbia a sua volta addebitato al venditore l'I.V.A. correlata agli OGSE;

d) parimenti, non è condivisibile la tesi attorea per cui gli OGSE, qualificati in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa come “imposte indirette”, sarebbero privi di elementi comuni rispetto al fatto generatore dell’I.V.A.

Inoltre, a detta del primo giudice, l’art. 78 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, prevede che un’imposta possa essere inclusa nella base imponibile I.V.A. qualora vi sia un “legame diretto” con la prestazione eseguita, indi la necessità di verificare “*se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello dell’IVA*”. Tale condizione è rispettata in quanto il fatto generatore degli OGSE coincide con quello dell’I.V.A., trattandosi di oneri funzionali all’adeguamento del corrispettivo dovuto per l’attività di distribuzione, come può desumersi sia dai commi 10 e 11 dell’art. 3 d.lgs. n. 79/1999 sia dall’art. 45 del Testo Integrato Trasmissione.

La sentenza veniva gravata da [..]

Controparte_5, già *Controparte_2*, resisteva all’impugnazione e riproponeva, in via subordinata, le deduzioni e difese sollevate in primo grado.

All’udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il

deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** *Parte_I* censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che parte convenuta fosse una mandataria senza rappresentanza del cliente finale.

In particolare, valorizzando il disposto dell'art. 39 d.l. n. 83/2012 e le pronunce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, ribadisce la tesi per cui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico devono essere esclusi dalla base imponibile in quanto sono posti dalla legge a carico dell'utente finale e i traders sono incaricati, *ex lege*, della loro riscossione.

Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia aderito all'assunto, tardivamente prospettato da parte convenuta, per cui, nella precedente fase della filiera, la società distributrice aveva a sua volta fatturato alla società venditrice/Youtrade gli OGSE, assoggettandoli ad I.V.A., come espressamente previsto dal Codice di Rete Tipo, e lamenta l'inammissibilità, il difetto di prova, l'infondatezza e l'inconferenza di quanto dedotto sul punto da controparte.

Con il **secondo motivo** lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto esistente un legame diretto tra gli OGSE e il servizio

di somministrazione di energia elettrica nella fase di distribuzione, attesa l'identità del fatto generatore degli oneri con quello dell'I.V.A.

Deduce che la disciplina contenuta nel Testo Integrato, Parte II e Parte IV, nonché i commi 10 e 11 dell'art. 3 d.lgs. n. 79/1999, laddove correttamente interpretati, differenziano il corrispettivo dovuto alla società distributrici per l'attività di trasmissione di energia rispetto agli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Assume che gli OGSE sono da escludere dalla base imponibile dell'I.V.A. non essendo, peraltro, applicabile l'art. 78 lett. a) della Direttiva 2006/112/CE che, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, consente di includere nella base imponibile iva unicamente le imposte che: a) costituiscono debito proprio del prestatore del servizio; b) presentano un legame diretto con la prestazione di servizi; condizioni non soddisfatte dagli OGSE.

Con il **terzo motivo** censura la sentenza in punto di spese di lite, chiedendo che le stesse vengano rideterminate con riguardo allo scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00, essendo stato ridotto l'importo azionato (€ 78.424,70 anziché € 546.095,14) per effetto dell'adesione all'eccezione di compromesso.

I primi due motivi, da valutare in connessione, sono infondati.

Va premesso che gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica e il gas sono previsti dall'art. 3, co. 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 il quale dispone: *“10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.*

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di

ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori”.

Gli artt. 1 e 2, co. 5, d.l. n. 25 del 2003 precisano che: “A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la

reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010; (art. 2)

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento degli oneri generali di sistema, l'art. 39 co. 3 d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, prevede che: “3. *I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di*

cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Dunque, la disciplina normativa pone gli OGSE a carico del cliente finale e ne dispone la determinazione da parte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla quale spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati secondo quanto disposto dalla legge istitutiva n. 481 del 1995, che fissa periodicamente le aliquote relative agli oneri, sulla base del fabbisogno, come *“maggiorazione della tariffa di distribuzione (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utente”*.

Come correttamente osservato dal primo giudice, dunque, gli *Pt_6* sono inseriti nelle bollette a carico dei clienti finali che sono tenuti a versarli ai venditori i quali, a loro volta, devono corrisponderli ai distributori e questi ultimi sono tenuti a versarli alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, successivamente, eroga il gettito raccolto per la realizzazione di finalità di interesse pubblico secondo la disciplina dettata da ARERA.

La questione relativa alla loro natura giuridica è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 35282/2023 pronunciata su ricorso per regolamento di giurisdizione, hanno osservato come gli OGSE, benché dovuti *ex lege*, sfuggano dal carattere tributario, difettando, in particolare, il requisito teleologico del “*collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante*”, criterio individuato dalla giurisprudenza costituzionale per la qualificazione di un’entrata come tributaria, unitamente alla doverosità della prestazione.

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno concluso affermando che: “*gli “OGdS” risultano comunque parametrati sul profilo tipologico del cliente finale e sull’entità dei suoi consumi, comunque, su elementi, peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili all’art. 53 Cost. (v. art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 39, comma 3, il d.l. n. 83 del 2012, citati)... Gli “OGdS” rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, nella specie, quello del gas, sia pure d’interesse generale e, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione*

del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell'energia e del gas soltanto in parte effettivamente liberalizzato”.

Tale approdo ermeneutico trova conferma nella recente sentenza n. 8819 del 2025 nella quale la Suprema Corte, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla natura giuridica degli OGSE e alla loro tassabilità ai fini I.V.A., ha pronunciato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: *“Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA”.*

Osserva la Suprema Corte che: i) il fatto generatore dell'obbligo di

pagamento si sostanzia nella fruizione del servizio acquistato tramite contratto, difatti gli *Pt_6* condividono l'identica matrice corrispettiva delle altre voci di costo inserite in bolletta e la maggiorazione del corrispettivo che essi comportano incide in via immediata su una delle prestazioni del contratto di utenza; ii) detti oneri si configurano alla stregua di componenti tariffarie che integrano i corrispettivi del servizio di distribuzione e, sebbene riscossi coattivamente dai venditori – fornitori mediante bolletta, non si collegano ad una finalità di prelievo fiscale, ma *“restano variamente indirizzati alla copertura di costi relativi ad attività che espongono un nesso intimo con la gestione del sistema energetico nazionale, quindi pure un'inscindibile attinenza ai rapporti contrattuali stipulati dai consumatori finali e all'erogazione delle prestazioni da costoro acquistate”*; iii) il beneficiario del relativo gettito non è il bilancio generale dello Stato, ma la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) presso cui viene trasferito il gettito raccolto al fine di essere impiegato per finalità di interesse pubblico correlate allo specifico settore energetico; iv) la corresponsione degli *Pt_6* costituisce *“un versamento direttamente correlato alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia”*; v) gli *Pt_6* alla luce della loro natura di corrispettivo contrattuale, sono tassabili ai fini IVA.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto suesposto, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.

Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame delle difese avanzate da *Controparte_1* in via subordinata.

Quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, avanzata dall'appellante in comparsa conclusionale in adesione alla richiesta che *Controparte_1* aveva avanzato in via subordinata fin dal primo grado, giova, innanzitutto, premettere che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale diviene obbligatorio solo *“quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”*.

In relazione alla specifica questione che parte appellante, aderendo alla formulazione avanzata da controparte, vorrebbe sottoposta a rinvio pregiudiziale, ossia se *“la normativa nazionale e i conseguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione abbiano qualificato o meno gli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico come elementi non compresi nella base imponibile ex art. 79, lett.c, della direttiva 112/2006, in quanto: c) somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in*

nome e per conto di questi ultimi”, si osserva che il rinvio pregiudiziale è finalizzato all’interpretazione della disciplina comunitaria e presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all’applicazione di una norma di diritto eurounitario; pertanto, non è invocabile nel caso di un dubbio interpretativo afferente all’applicazione di una norma di diritto interno, poiché spetta al giudice nazionale compiere la valutazione relativa alla compatibilità della normativa nazionale con l’ordinamento comunitario.

Il terzo motivo d’appello è fondato.

Come correttamente dedotto dall’appellante, il valore della causa è pari alla somma domandata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (€ 78.424,70), avendo la società attrice ridotto la pretesa originaria (€ 546.095,14) per effetto dell’adesione all’eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta e dunque le spese del primo grado devono formare oggetto di nuova liquidazione.

In virtù del principio della soccombenza, *Parte_1* va condannata a rifondere in favore di *Controparte_1* le spese di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in riforma della gravata sentenza, in complessivi € 11.268 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, €

4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il presente grado in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Il compenso per la fase istruttoria del processo di primo grado viene liquidata nel valore minimo in quanto la fase si è esaurita nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 09.01.2023 con il n. 34/2023, così provvede:

- in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida le spese del primo grado del processo di primo grado in € 11.268 per compenso (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma nel resto;
- condanna *Parte_1* a rifondere in favore di *CP_2*

Controparte_1 le spese di lite del doppio grado di giudizio come liquidate in parte motiva.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Serao